REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 8 GENNAIO 1996

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 2/2

Modifiche allo Statuto del Comune di Borgo di Terzo (BG)

Adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 giugno 1995 con deliberazione n. 15.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C. del 31 agosto 1995, n. 44858.

AVVISO DI MODIFICA

Comune di Borgo di Terzo (BG) - Adeguamento alla l. n. 81/93 - Modifiche allo Statuto Comunale.

Art. 9 - Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 10 - Consiglio comunale

4-bis. Il consiglio è composto da 12 (dodici) consiglieri e dal sindaco, che lo presiede.

4-ter. La durata in carica del consiglio comunale è stabilita in 4 (quattro) anni.

Art. 11 - Competenze ed attribuzioni

5-bis. Il consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti, all'inizio del mandato, dal sindaco.

5-ter. Il consiglio definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi in sede di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché alla nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 12 - Sessioni e convocazione

3-bis. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e fissa il giorno dell'adunanza sentita la giunta.

3-ter. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3-quater. Il consiglio viene convocato entro 30 (trenta) giorni per rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 13 – Commissioni

2-bis. Il regolamento consiliare disciplina altresì la composizione, i poteri ed il funzionamento delle commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione; tali commissioni possono essere istituite al proprio interno dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 15 – Consiglieri

3. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica devono essere presentate dal consigliere stesso al consiglio; esse sono irrevocabili, non necessitano della presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data della loro presentazione.

3-bis. Le dimissioni o la decadenza in simultanza di almeno la metà dei consiglieri comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario secondo le nor-

me vigenti.

3-ter. Qualora, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 18 – Giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

Art. 19 – Nomina e prerogative

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vice-sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato assessore.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

Art. 20 – Mozione di sfiducia costruttiva; revoca e sostituzione degli amministratori

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e può essere proposta solo

nei confronti dell'intera giunta.

4. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e l'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio entro dieci giorni dalla revoca. Alla surroga dell'assessore revocato il sindaco provvede entro dieci giorni dalla seduta consiliare di comunicazione della revoca con possibilità di ritirare il provvedimento entro gli stessi termini.

Art. 21 – Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da n. 2 assessori.

Art. 22 – Funzionamento della giunta

2. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede l'assessore da lui delegato, denominato vice-sindaco.

Art. 23 – Attribuzioni

1. Alla giunta compete l'adozione di tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al consiglio comunale o al sindaco o al segretario comunale.

2-bis. Riferisce al consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 24 - Deliberazioni degli organi collegiali

3-bis. Il sindaco quale componente del consiglio comunale, pur se eletto a suffragio universale e diretto, è consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei consiglieri necessario per rendere legale la seduta del consiglio e a lui si applicano tutte le prerogative dei consiglieri.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario.

Art. 25 - Sindaco - funzioni

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.

1-bis. La durata del mandato è fissata in quattro anni.

1-ter. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

4-bis. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco, la giunta decade ed il consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso, il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

4-ter. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

Art. 26 – Competenze

1-bis. Il sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento del consiglio, ovvero entro i termini di scadenza

del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previ-

sti dalla legge.

1-ter. Il sindaco nomina, altresì, i responsabili degli uffici e dei servizi e, ove non siano disponibili figure professionali equivalenti, può conferire incarichi individuali di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione nell'ambito degli stanziamenti in bilancio a tal fine previsti e della specifica disciplina normativa del regolamento organico comunale.

1-quater. Al sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 27 – Delegazioni del sindaco

1. Abrogato.

Art. 28 – Nomina rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sono nominati dal sindaco entro 45 giorni dall'insediamento sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 31 – Vice-sindaco

1. Il vice-sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal sindaco.

1-bis. Sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55 del 1990 e successive modifiche.

Art. 45 – Azienda speciale

- 1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
- 2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
- 3. Il consiglio d'amministrazione, il presidente, il direttore sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi dati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Art. 47 – Il consiglio di amministrazione

- 1. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
- 2. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 50 - Nomina e revoca

- 1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
- 2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
- 3. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 16/4 del presente statuto.

Art. 77 – Statuto

1-bis. Lo statuto assicura e rende effettiva la piena eguaglianza giuridica, sociale ed economica dei sessi, garantendo le pari opportunità, anche attraverso la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

Direzione e redazione: Giunta Regionale - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071
Direttore responsabile: Dott.ssa Grazia Favole
Editore e stampatore: La Tipografica Varese S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977